

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 63

presentata dai Consiglieri regionali
FANCELLO - CUCCU

il 21 ottobre 2019

Modifiche alla legge regionale 13 agosto 2001, n. 12, in materia di apprendistato professionalizzante

RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge introduce alcune modifiche alla legge regionale 13 agosto 2001, n. 12 (Incentivi alle imprese artigiane sull'apprendistato). Tali modifiche, in linea con la legislazione statale, mirano al rilancio del contratto di apprendistato nell'ambito del mercato del lavoro sardo.

I dati rilevati nel mese di giugno 2019 dall'Ufficio studi di Confartigianato Sardegna offrono una lettura chiara dell'andamento nell'Isola dell'utilizzo dei contratti di apprendistato da parte delle imprese sarde. Nell'ultimo anno, infatti, il numero di giovani sardi che si sono affacciati nel mondo del lavoro grazie a questa tipologia contrattuale è pari a 2.427. Un dato ampiamente inferiore rispetto ai 5.650 nuovi contratti under 30 a tempo indeterminato stipulati nello stesso periodo di osservazione. Da un raffronto con i dati in possesso dell'Inps, in Sardegna quest'anno si sono registrate solamente 3,7 nuove assunzioni con l'apprendistato ogni 100 nuovi rapporti instaurati con soggetti aventi età inferiore ai 30 anni, il dato registrato nell'anno precedente è pari al doppio mentre la media nazionale è 10,8 per cento".

Il dato, così come rimarcato da Confartigianato, determina il posizionamento della nostra regione all'ultimo posto nazionale (nel Molise il dato è pari a 5,6, mentre in Basilicata 6,1). Il primato è per la Regione Umbria, la quale su un totale di 100 rapporti instaurati con soggetti under 30 ha fatto registrare ben 16,7 nuovi rapporti di apprendistato; a seguire le Regioni del Veneto e della Toscana, rispettivamente con 14,2 per cento e 13,8 per cento.

È innegabile che l'apprendistato debba riconquistare un ruolo centrale nell'ambito della contrattualistica e ritornare ad essere quello strumento indispensabile, così come lo è già stato, per i giovani che in Sardegna si preparano per l'ingresso nel mondo del lavoro. Lo strumento va quindi rilanciato in modo tale da consentire ai giovani di soddisfare le esigenze in continua evoluzione sul piano tecnico-professionale e su quelle delle competenze in senso largo. Per favorire tale riaffermazione da parte del contratto di apprendistato è indispensabile che lo stesso sia reso maggiormente appetibile per

le imprese. Il raggiungimento di tale risultato non può prescindere da un processo di "sburocratizzazione" delle procedure obbligatorie, tuttora vigenti, connesse agli adempimenti formativi. L'erogazione della formazione entro i termini di legge è infatti presupposto inderogabile per la conservazione del diritto agli sgravi spettanti per questa tipologia di contratto di lavoro. Sul piano normativo, infatti, la mancata erogazione della formazione è sanzionata con il recupero delle agevolazioni previste.

Quadro normativo di riferimento

Il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in attuazione della delega di cui alla legge n. 183 del 2014, ha offerto una disciplina organica: oltre ad abrogare il decreto legislativo n. 167 del 2011 (Testo unico sull'apprendistato), ha riordinato la regolamentazione della fattispecie.

L'articolo 41 del decreto definisce l'apprendistato "un contratto di lavoro a tempo indeterminato". Nell'ambito del dettato normativo del Testo unico, l'apprendistato è divenuto per i giovani, la forma di "contratto di lavoro prevalente" per l'ingresso nel mercato del lavoro, a sostegno quindi dell'orientamento della giurisprudenza secondo la quale si tratta di un contratto stabile.

È chiaro che all'interno del medesimo contratto si colloca un rapporto formativo a termine, che costituisce una modalità di svolgimento del periodo di apprendistato nella sua fase iniziale, ma da questo aspetto ne deriva che ciò che distingue l'apprendistato dal tirocinio è l'inserimento stabile ed organico dell'apprendista in azienda.

Salvo quanto disposto dai primi 4 commi dell'articolo 42 del decreto legislativo n. 81 del 2015, la disciplina del contratto di apprendistato è rimessa ad appositi accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale dalle associazioni datoriali e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (articolo 42, comma 5, decreto legislativo n. 81 del 2015).

Vi sono tre tipologie di apprendistato. Oggetto della presente proposta è l'apprendistato professionalizzante, riservato ai giovani dai 18 ai 29 anni. Questa tipologia è finalizzata al conseguimento di una qualifica professionale prevista dal CCNL. La durata stabilita dagli accordi interconfederali non può, comunque, superare i tre anni (5 per il settore artigiano) e la regolamentazione del percorso formativo è rimessa agli accordi stessi e al CCNL, a cui va affiancata la possibilità di attingere all'offerta formativa pubblica nel limite di 120 ore nell'arco di tre anni. Va tenuto infatti in considerazione che secondo la legge (articolo 7 comma 7, decreto legislativo n. 167 del 2011 e circolare del Ministero del lavoro n. 29/2011, ora articolo 44, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2015) "solo in assenza di un'offerta formativa pubblica la formazione dell'apprendista è esclusivamente a carico del datore di lavoro".

Beneficiari

La presente proposta di legge è rivolta ai professionisti e alle imprese che svolgono attività artigiane, commerciali e di servizi che intendano assumere lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo n. 81 del 2015.

Il testo della proposta di legge si compone di 6 articoli.

L'articolo 1 estende ai professionisti e alle imprese che svolgono attività commerciali e di servizi la possibilità di accedere ai contributi per l'assunzione di apprendisti e introduce un contributo *tantum* per l'attivazione e gestione del contratto di apprendistato.

L'articolo 2 stabilisce che il contributo possa essere concesso per ulteriori due anni solo ai professionisti e alle imprese che, al termine del contratto di apprendistato, assumono i lavoratori con contratto a tempo indeterminato.

L'articolo 3 disciplina le condizioni per accedere al contributo.

L'articolo 4 introduce il rispetto degli obblighi formativi, prevede la creazione sul Sistema Informativo del Lavoro della Regione Sardegna di un apposito modulo per favorire l'incontro tra domanda e offerta e demanda alla Giunta Regionale la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dei benefici.

L'articolo 5 detta la norma finanziaria.

L'articolo 6, infine, disciplina l'entrata in vigore della legge.

TESTO DEL PROPONENTE

Art 1

Modifiche all'articolo 1, comma 1, della legge regionale n. 12 del 2001 (Contributo).

1. Il comma 1 dell'articolo 1 legge regionale 13 agosto 2001, n. 12 (Incentivi alle imprese artigiane sull'apprendistato), è sostituito dal seguente:

"1. Ai professionisti e alle imprese che svolgono attività artigiane, commerciali e di servizi in forma di ditta individuale, societarie, cooperative e consortili, aventi sede legale e operativa in Sardegna, sono accordati:

a) un contributo annuo in conto occupazione per ogni soggetto assunto con contratto di apprendistato a norma dell'articolo 44 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), pari a euro 3.615,20 per il primo anno, euro 2.582,28 per il secondo, euro 2.065,83 per il terzo e euro 1.549,37 per gli anni successivi;

b) un contributo una tantum per l'attivazione e gestione del contratto di apprendistato da erogarsi all'atto della stipula del contratto pari a euro 500.".

Art. 2

Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 12 del 2001 (Trasformazione del contratto di lavoro)

1. L'articolo 3 della legge regionale n. 12 del 2001 è sostituito dal seguente:

"Art. 3 (Trasformazione del contratto di lavoro)
1. Ove i professionisti e le imprese di cui all'articolo 1 confermino in servizio i lavoratori al termine del periodo di apprendistato, con contratto a tempo indeterminato, il contributo è concesso per un ulteriore biennio nella stessa misura dell'anno che precede la conferma a tempo indeterminato.".

Art. 3

Modifiche all'articolo 4, comma 3, della legge regionale n. 12 del 2001 (Condizioni per la concessione del contributo)

1. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale n. 12 del 2001 è sostituito dal seguente:

"3. Per fruire dei contributi relativi alle assunzioni o trasformazioni previste dalla presente legge i professionisti e le imprese di cui all'articolo 1 devono applicare i contratti collettivi nazionali di lavoro e gli accordi interconfederali e devono essere in regola con le disposizioni di cui alla legge n. 482 del 1968, e successive modifiche e integrazioni, con gli obblighi contributivi e assicurativi, con le norme in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro."

Art. 4

Obblighi formativi, sistema informativo e direttive di attuazione

1. Dopo l'articolo 5 bis della legge regionale n. 12 del 2001 sono aggiunti i seguenti:
"Art. 5 ter (Obblighi formativi)

1. L'accesso ai benefici di cui all'articolo 1 è subordinato al rispetto degli obblighi formativi previsti dalla normativa vigente.

Art. 5 quater (Sistema informativo)

1. Il Sistema informativo del lavoro della Regione è implementato con un apposito modulo per la gestione dell'incontro tra le aziende e i soggetti in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalle norme in vigore in materia di apprendistato, al fine di garantire:

a) lo scambio di informazioni tra la domanda (professionisti e aziende) e l'offerta (giovani disoccupati);

b) la consultazione del fabbisogno datoriale sia su base territoriale che su base settoriale.

Art. 5 quinques (Direttive di attuazione)

1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione definisce i criteri e le modalità di erogazione dei benefici di cui all'articolo 1, le procedure di verifica del rispetto degli

obblighi di cui all'articolo 5 ter e le modalità operative del sistema informativo di cui all'articolo 5 quater.".

Art. 5

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono determinati in euro 10.000.000 annui.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante:

a) l'utilizzo delle risorse già disponibili nel Bilancio regionale (missione 14 - programma 01 - capitolo SC06.0416);

2019	euro	2.000.000
2020	euro	3.000.000
2021	euro	3.000.000

b) mediante riduzione delle seguenti risorse iscritte alla missione 14 - programma 01 - capitolo SC01.0644 del bilancio regionale;

2019	euro	8.000.000
2020	euro	7.000.000
2021	euro	7.000.000

e conseguente aumento delle risorse sul capitolo SC06.0416 - missione 14 - programma 01

2019	euro	8.000.000
2020	euro	7.000.000
2021	euro	7.000.000

Art. 6

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).